

Gianmaria Ajani

Università di Torino

Facoltà di Giurisprudenza

gianmaria.ajani@unito.it

Il multilinguismo come sfida alla coerenza del diritto privato europeo

1. Comparazione e traduzione

La comparazione quale indagine sul “trapianto” di norme giuridiche e sulle insidie della traduzione dei concetti in culture e ordinamenti diversi da quelli di origine ha negli anni recenti dato luogo a molteplici incontri interdisciplinari fra comparatisti, studiosi del diritto privato europeo, linguisti, studiosi dell’intelligenza artificiale ¹. L’intensificarsi di tali incontri e le pubblicazioni che ne derivano confermano la fertilità di tale approccio, che mira ad unire una componente descrittiva, la ricerca sulle modalità di produzione transnazionale delle regole, ad una di metodo; metodo che si interroga sugli effetti per il diritto positivo del contatto con norme elaborate in un contesto diverso da quello nazionale, e concepite, nonostante la finzione di pari status di tutte le lingue dell’Unione europea, in

¹ E’ in quell’ambito che è stata attivata dal Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università di Torino una rete di ricerca europea denominata “Uniform Terminology for European Law”, finalizzata alla produzione di un repertorio digitale di concetti e regole in materia di diritti dei consumatori, strumento di ausilio i progetti di armonizzazione delle regole nazionali che applicano la normativa europea; vd.: <http://www.eulawtaxonomy.org> Il progetto aspira a presentare una più completa definizione dei termini impiegati sia al livello dell’*acquis* che dei diritti nazionali dei cinque maggiori sistemi giuridici dell’Unione (Francia, Germania, Inghilterra, Italia, Spagna) nella materia del diritto dei consumatori. I termini scelti per l’elaborazione del *Syllabus* sono quelli considerati significativi nel contesto del diritto europeo dei contratti sia dal punto di vista categoriale (quali “danno”, o “conclusione del contratto”), sia da quello della prospettiva interpretativa (ad es.: la nozione di “chiaro e comprensibile”, o di “pubblicità ingannevole”).

Vd. ampiamente, G. AJANI, G. BOELLA, L. LESMO, M. MARTIN, A. MAZZEI, P. ROSSI, *A development tool for multilingual ontology-based conceptual dictionaries* in *Proceedings of 5th International Conference on Language Resources and Evaluation*, LREC06, Genova, 2006; P. ROSSI, *Ontologie applicate e comparazione giuridica*, in *Riv. Crit. Dir. Priv.*, 2004; P. ROSSI, C. VOGEL, *Terms and Concepts: Towards a Syllabus for European Private Law*, in *European Review of Private Law*, 2004, 293, S. FERRERI, *La lingua del legislatore. Modelli comunitari e attuazione negli Stati membri*, in *Riv. dir. civ.*, 2004, II, 561 ss. nonché. G. AJANI, M. EBERS (cur.), *Uniform Terminology for European Contract Law*, Baden Baden, 2005

una lingua giuridica (o due) nella maggior parte dei casi diversa da quella di ricezione ².

Accanto ad una accelerata e diffusa produzione di modelli operativi (normativa sul controllo societario, ad esempio, o normativa antitrust) appartenenti al formante legislativo, modelli legittimati in quanto si è radicata l'idea che certe regole giuridiche siano un fattore di crescita dei mercati e di sviluppo economico, abbiamo assistito, negli anni più recenti, al ricorso a formule vaghe, principi generali, nozioni di sicura forza mediatica, ma dal contenuto difficilmente identificabile, o comunque non univoco.

Si ha in ciò un processo di astrazione analogo a quello utilizzato dal diritto internazionale.

L'idea di individuare norme comuni alle diverse nazioni, di portata globale, non è certo nuova, avendo essa fondato in buona misura i discorsi dei cultori del diritto internazionale classico volti a legittimare la disciplina; la pretesa di universalità ha rappresentato quindi un importante elemento di validazione del diritto internazionale, unitamente al formalismo. Si riproduce, in tal modo, la divisione di campo fra le competenze di analisi e valutazione della *governance* globale, proprie del diritto internazionale, che al fine di mantenere il grado di universalità inducono una esasperazione della generalità ed astrazione delle regole, e le competenze di raffronto ed armonizzazione delle culture giuridiche, proprie del diritto comparato, che vengono paralizzate da una diffusa consapevolezza dei limiti all'integrazione rappresentati dai particolarismi e dalle diversità. E' evidente il caso dell'Unione Europea; il processo di allargamento giunto a compimento in questi anni (2004-2007) è stato inaugurato all'inizio degli anni '90 dalla inclusione della nozione di *Rule of law* entro gli Accordi di associazione stipulati fra la Comunità e gli Stati dell'Europa centro-orientale per preparare all'adesione le economie e i sistemi giuridici degli Stati candidati ³.

Ma la questione può essere ancora più complessa: la determinazione di *standards* di riferimento per il trapianto di norme entro alcune macro-nozioni, quali *Rule of law*, *Governance*, *Due process*, sembra poter veicolare importanti mutamenti al momento della

² Connessa a ciò è poi la considerazione che la "lingua del diritto" possa utilizzare terminologie differenti anche qualora le lingue di comunicazione siano la stessa. Ciò vale sia in senso orizzontale (ad esempio il francese del diritto belga e il francese del diritto francese), sia in senso verticale (l'italiano di una direttiva e l'italiano della normativa di attuazione).

³ Cfr. B. PASA, *Gli Accordi di Associazione ed i partenariati di adesione con i Paesi dell'Europa centro-orientale*, Cap. 9, vol. I *Questioni generali*, in *I nuovi contratti. Il diritto privato nella giurisprudenza*, (P. CENDON dir.) Torino, 2004.

rezezione proprio in forza della natura ingenua (ossia non tecnica) del linguaggio che le caratterizza. Una distanza dal dato tecnico contingente che è ulteriormente moltiplicata da traduzioni ambigue o inaffidabili, estranee al contesto dato da prassi e istituzioni.

Fare ricerca sull'adattamento e trapianto della norma è da tempo una delle attività preferite dal comparatista; è, tuttavia, quello che stiamo qui osservando, un lavoro diverso: la pratica attuale dell'innovazione giuridica rende la ricerca sul processo di costruzione della norma ancora più peculiare, in quanto insiste nell'esaminare il ruolo di quei soggetti (in primo luogo le organizzazioni finanziarie internazionali) che, pur privi di un modello giuridico formale (potremmo dire di un sistema di norme) proprio, sottolineano la *funzione* del modello economico che si intende vestire di forme giuridiche.

La strumentalità dell'innovazione legislativa rispetto alla *performance* economica diviene così il paradigma dominante, utile a giustificare e legittimare il processo di trapianti di norme da sistemi economicamente maturi a sistemi in transizione o in sviluppo ⁴.

La dinamica dei trapianti di norme ha negli anni più recenti esteso la ricerca di legittimazione dal settore delle norme di dettaglio, più direttamente connesse al funzionamento del mercato, alle norme-principio, di sistema, poste quali necessari garanti di un corretto funzionamento dei meccanismi della libera economia ⁵.

L'approccio strumentale, per il quale le regole importate sono strumenti tecnici per un fine garantito (la modernizzazione), assegna nuova legittimazione al diritto nel momento preciso in cui questo la perde sul piano del consenso della comunità (divenuta plurinazionale) o della forza dell'ideologia (tramontata con il XX secolo). Tutto ciò incide profondamente sui concetti fondanti il discorso giuridico; allo stesso tempo, l'adesione entusiastica a processi di riforma giuridica ispirati dal costante riferimento agli aspetti funzionali della riforma giuridica, poco ci dice sul contenuto di quelle riforme, e sul loro significato distributivo.

⁴ Si ha con ciò una ripresa di certi discorsi già condotti negli anni '60, all'epoca della decolonizzazione e della offerta, ai nuovi stati indipendenti dell'Africa e dell'Asia, di modelli giuridici di "buon funzionamento" della società e dello Stato. Oggi, tuttavia, l'enfasi è su una più intensa universalità (fondata sull'idea di "mercato efficiente") dei modelli, mentre all'epoca del "diritto per lo sviluppo" i modelli venivano ricercati nelle diverse storie costituzionali dei Paesi colonizzatori. Non è certo casuale che la nozione di "*good governance*", coniata al tempo della fiducia nel ruolo del "diritto per lo sviluppo", sia tornata in auge nell'attuale fase di intensa riforma giuridica in funzione del mercato.

⁵ Ciò ha portato ad una rinnovata fortuna una nozione, quella di *Rule of law* che sino ad alcuni decenni or sono aveva condotto, al di fuori del mondo di *common law*, una vita modesta fra le pagine dei costituzionalisti interessati al diritto britannico.

Se coinvolto in tale processo il comparatista può operare come operano l'interprete o il negoziatore. *Negoziare*⁶ il contenuto nucleare di concetti, principi e nozioni ci porta ad individuare quali proprietà siano contestualmente accidentali e possano essere accantonate. Tale azione è necessaria all'interno di un processo di riforma giuridica in quanto il ricorso a macronozioni supera facilmente la resistenza delle istanze di sovranità culturale, apre le porte del trapianto di norme, ma *lascia indeterminato il discorso sulla scelta del contenuto della norma*: è lì che si può allora esplicitare la funzione tecnica del comparatista, che diffida dell'identità norma = regola, che conosce le false certezze del positivismo giuridico, che in certi casi sa, valendosi degli strumenti dell'analisi economica, misurare la adattabilità al contesto dei possibili modelli veicolati dalla ipernozione.

E' noto che i tempi della riforma giuridica e dell'innovazione normativa non sopportano la lentezza del processo culturale di integrazione fra nuovi modelli e substrato; la critica alle modalità di svolgimento di tali riforme, specie nel caso in cui si realizzino flussi di modelli fra sistemi culturalmente distanti, rischia di restare un discorso confinato ai muri dell'Accademia, se non addirittura di essere percepito come disconoscimento di un dato di fatto: i trapianti di norme di cui si è parlato in questa prima sezione *avvengono*, quali che siano le opinioni della dottrina.

La novità rispetto ad una tradizione meramente critica nei confronti dell'"ottimismo normativo" dei legislatori risiede, oggi, nella possibilità di disporre, anche grazie alla ricerca condotta nei diversi campi dell'intelligenza artificiale⁷ (web semantici, traduzione di contesto, etc.) di strumenti di comunicazione "semantici", appunto, in grado di tenere sempre più in conto la complessità della traduzione da lingua a lingua, da cultura giuridica a cultura giuridica, tramite la gestione di repertori di significato differenti per le diverse nozioni poste in circolazione da un ordinamento all'altro.

2. Armonizzazione giuridica, "ottimismo normativo" e multilinguismo

Il multilinguismo è stato riconosciuto dal Trattato di Roma come principio che afferma l'eguale statuto di tutte le lingue degli Stati Membri⁸: affermato in armonia con i

⁶ Nel senso divulgato da Umberto ECO *Dire quasi la stessa cosa*, Milano, 2003, a 83

⁷ Cfr.: <http://www.eulawtaxonomy.org>

⁸ Il Regolamento del Consiglio n.1 del 1958, all'art. 1 stabilisce che le lingue ufficiali e di lavoro delle istituzioni della Comunità sono quelle corrispondenti alle lingue riconosciute nel Trattato. L'articolo 4

principi del diritto internazionale, esso ha assunto, con il progressivo allargamento della Comunità, una diversa funzione, anche politica, di difesa delle specificità nazionali.

La Corte di Giustizia ha statuito, con una giurisprudenza consolidata⁹, che la versione in una lingua di un testo normativo della Comunità non può di per sé essere considerata come superiore alle versioni in altre lingue, in quanto l'applicazione uniforme del diritto comunitario richiede che l'interpretazione tenga conto anche delle altre versioni linguistiche. Al di là della declamazione, che rafforza il principio di espressione multilingue in un momento, quello dell'allargamento a 27 Stati, di debolezza pratica del principio stesso, la statuizione della Corte pone un problema di ben difficile gestione pratica, in quanto richiede all'interprete la padronanza di un amplissimo numero di lingue ufficiali. Il riconoscimento del multilinguismo come problema, e non solamente come caratteristica necessaria del sistema giuridico dell'Unione Europea, non è una novità¹⁰. La questione è da tempo osservata, sia sotto il profilo dei costi e dei tempi di produzione di un apparato normativo che si esprime ormai in 23 lingue, sia sotto il profilo della complessità della gestione generale del discorso che quotidianamente si svolge nelle istituzioni dell'Unione.

Il multilinguismo "allargato" pone ora in critica evidenza, pertanto, la questione della traduzione ed interpretazione delle fonti comunitarie nei diversi contesti giuridici e culturali degli Stati membri. Nella realizzazione del principio di supremazia del diritto comunitario, infatti, i sistemi giuridici nazionali sono direttamente interessati dalla normativa europea ed i cittadini hanno il diritto di accedere a tale insieme di regole utilizzando la loro lingua nazionale¹¹; in altri termini, il contesto del diritto dell'Unione

prescrive di conseguenza che i Regolamenti e gli altri documenti di applicazione generale debbano essere redatti nelle lingue ufficiali (OJ 1958-1959 Spec Ed. 385-86).

⁹ Sentenza 20.11. 2001, C-268/99; sentenza 20.11.2003, C-152/01

¹⁰ Vd. R. SACCO, *Language and Law*, in: B. POZZO (cur.), *Ordinary Language and Legal Language*, 2005, 1, a 6; ID., *Molte lingue per un diritto che si va uniformando*, in *Rivista di diritto civile* 1996, I, 57; U. SCARPELLI (cur.), *Il linguaggio del diritto*, 1994; P. MERCATALI (cur.), *Computer e linguaggi settoriali. Analisi automatica di testi giuridici e politici*, 1988; G. LAZZARO, *Diritto e linguaggio comune*, in *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile*, 1981. Vd. Anche la bibliografia riportata in: M. NUSSBAUMER, *Sprache und Recht*, 1997

¹¹ L' art. 21.3 del Trattato dispone che ogni cittadino dell'Unione può rivolgersi per scritto alle istituzioni in una delle lingue ufficiali e ha diritto a ricevere risposta nella medesima lingua.. Vd.: A. ORTOLANI, *Lingua e Politica linguistica nell'Unione Europea*, in 1 *Rivista critica di diritto privato*, 2002, 150 ss; A. CAVIEDES, *The Role of Language in Nation-Building within the European Union*, in 27 *Dialectical Anthropology* 2002, 249 e ss.

Cfr. anche la Risoluzione del Consiglio del 14 febbraio 2002 relativa alla promozione della diversità linguistica del 2002 che stabilisce che tutte le lingue "in una prospettiva culturale" sono uguali e hanno la

Europea comprende una pluralità di sistemi giuridici. Vengono, di conseguenza, a confondersi i limiti che tradizionalmente dividono il campo della traduzione da quello dell'interpretazione: la traduzione deve, in linea di principio, essere compiuta considerando la pluralità dei sistemi giuridici nazionali.

In ciò sta la principale singolarità del diritto europeo, in una molteplicità che non è soltanto assortimento di lingue giuridiche, ma anche di culture nazionali entro le quali le lingue giuridiche sono radicate.

L'enfasi posta sull'armonizzazione delle norme ha ritardato la consapevolezza dell'impatto del multilinguismo di livello UE sui linguaggi giuridici nazionali ed ha rallentato il riconoscimento, ben presente in altre discipline, quali la psicologia o la scienza cognitiva, che la lingua svolge, con particolare riferimento alla attuazione del diritto europeo, una *funzione creatrice* molto più marcata di quanto non capiti in altri contesti.

Vi è poi un ulteriore aspetto di originalità, nel caso del diritto europeo, rappresentato da una contemporanea *enfaticizzazione* del multilinguismo e *sottovalutazione* del rapporto fra diritto e lingua: il fatto che le norme siano espresse in lingue diverse, benché considerato come rilevante per l'interpretazione del contesto, non ha ricevuto l'attenzione che ci si sarebbe potuti attendere, e ciò in base alla diffusa convinzione secondo la quale ogni legge è, in fin dei conti, *traducibile* da una lingua all'altra.

La formulazione del diritto comunitario in lingue diverse non ha, nella opinione diffusa, costituito in passato un ostacolo alla ricezione della normativa europea volta al raggiungimento degli scopi del Trattato. La percezione di una progressiva, seppur lenta, realizzazione del programma del mercato comune ha stimolato la ricerca verso gli aspetti funzionali del diritto europeo, determinando un ritardo nella consapevolezza dell'impatto del multilinguismo di livello UE sui linguaggi giuridici nazionali.

stessa dignità per il patrimonio della cultura e della civilizzazione europea(2002/C 50/01). In generale, si vedano N. YASUE, *Le multilinguisme dans l'Union européenne et la politique linguistique des Etats membres*, in *Revue du Marché commun et de l'Union européenne*, 427, 1999, 277; A. MILIAN-MASSANA, *Le régime linguistique de l'Union européenne: le régime des institutions et l'incidence du droit communautaire sur la mosaïque linguistique européenne*, in *Rivista di Diritto Europeo*, 3, 1995, 485; M. ALCARAZ, *Llengües i institucions a la Unió Europea*, Barcelona, 2001, 18; C. SHORE, *Inventing the 'People's Europe': Critical Approaches to European Community 'Cultural Policy'*, in *Man*, 28/4, 1993, 787.

Tale punto di vista appare inadeguato alla situazione europea e probabilmente dovrebbe essere riconsiderato oggi, vista l'importanza che le istituzioni comunitarie riconoscono al multilinguismo.

I termini giuridici assumono significato, infatti, in quanto siano connessi ad uno schema, ad una tassonomia. Il significato dei termini, nel senso del loro “valore semantico”, è determinato dalla tradizione, dalla giurisprudenza, in altre parole dalla stratificazione di interpretazioni che hanno ottenuto riconoscimento nel discorso dei giuristi. Se si accetta una tale impostazione, ne deriva che, per quanto riguarda il diritto dell'Unione Europea, è evidente la compresenza di “due diverse lingue del diritto” per ogni lingua nazionale. Il diritto dell'Unione che si esprime in italiano non utilizza sempre ed in modo coerente la stessa terminologia utilizzata nel diritto nazionale: non si tratta solamente dei noti casi di divergenza fra termini consolidati nella tradizione interna e termini formalizzati da direttive e regolamenti, ma più in generale del ricorso a sinonimi, o ad espressioni considerate analoghe.

Vi è poi un ulteriore aspetto, rappresentato da una contemporanea *enfaticizzazione* del multilinguismo e *sottovalutazione* del rapporto fra diritto e lingua: il fatto che le norme siano espresse in lingue diverse, benché considerato come rilevante per l'interpretazione del contesto, non ha ricevuto l'attenzione che ci si sarebbe potuti attendere, e ciò in base alla diffusa convinzione secondo la quale ogni legge è, in fin dei conti, *traducibile* da una lingua all'altra ¹².

L'illusione che sia sempre possibile tradurre la norma da una lingua ad un'altra è, a ben vedere, una ulteriore espressione dell'“ottimismo normativo” o, se si preferisce, una variante di quell'approccio positivistico che vede nella norma (e, per il caso che qui ci interessa, nella disposizione di attuazione di livello locale) la soluzione alle esigenze di uniformazione del sistema giuridico.

L'esaurimento di quella fiducia nell'uniformazione, sotto la spinta delle tentazioni culturali di decostruzione del significato, e delle politiche di esaltazione del “locale”

¹² Tale convinzione ispira molti dei lavori dottrinali volti alla codificazione del diritto europeo. Cfr. J. BASEDOW, *Codification of Private Law in the European Union: the Making of a Hybrid*, in *European Review of Private Law*, 1, 2001, 35.

(governo locale, lingue locali), sposta il punto centrale del discorso dal piano “multigiuridico” a quello “multiculturale”¹³.

A livello statale, il multilinguismo è stato utilizzato quale principio di difesa delle specificità nazionali a fronte dell’uso di una ristrettissima gamma di lingue per la comunicazione internazionale; di conseguenza, nel contesto comunitario la lingua aggiunge al suo ruolo di vettore della *comunicazione normativa delle istituzioni dell’Unione*, il significato di espressione delle singole culture nazionali che sono associate con il suo uso.

In seguito alla diffusione di poche lingue (primariamente l’inglese) quali veicoli di comunicazione globale, la politica di difesa del multilinguismo è stata oggi assunta in modo marcato da alcuni governi nazionali, e coinvolta nell’azione di salvaguardia della nazionalità, che vede alcuni stati più impegnati di altri¹⁴: si crea in tal modo una permeabilità fra gli argomenti culturali di difesa del multilinguismo, e quelli politici.

Seguendo una linea gradita ad alcuni stati membri (ma non a tutti coloro che hanno affermato la difesa della lingua nazionale), inoltre, le istituzioni dell’Unione hanno in tempi recenti promosso attivamente azioni di difesa della diversità delle lingue minoritarie, confermando le indicazioni contenute nella Carta fondamentale dei diritti.

La situazione così sinteticamente tratteggiata induce una separazione fra il linguaggio legislativo (e giudiziario) europeo, da un lato, e il linguaggio della comunità dottrinale dall’altro: mentre, per le ragioni culturali e politiche ora accennate, è impensabile che la tendenza multilinguistica nel linguaggio normativo possa in breve tempo modificarsi, nel contesto delle ricerche dottrinali europee la comunicazione tra giuristi nazionali avviene in modo ormai irreversibile in una lingua franca, l’inglese¹⁵. Ciò rende evidente una ulteriore separazione fra due mondi culturali: quello che ospita i cultori del diritto privato europeo, che si esprime in poche lingue comuni (essenzialmente inglese, francese e

¹³ Cfr. dalla prospettiva della politica culturale comunitaria C. SHORE, *Inventing the ‘People’s Europe’: Critical Approaches to European Community ‘Cultural Policy’*, in *Man*, 28/4, 1993, 787.

¹⁴ Sul punto A. CAVIEDES, *The Role cit*, 249.

¹⁵ Ulteriori esempi di dissociazione fra il livello del “multilinguismo formale” e quello effettivo riguardano, ad esempio, la lingua dei funzionari europei: studi recenti hanno dimostrato che nel funzionamento della Commissione europea il 47 per cento delle comunicazioni orali avviene in lingua inglese, mentre il francese è impiegato il 38 per cento dei casi. Per la comunicazione scritta indirizzata all’esterno, le rispettive percentuali si attestano sul 54 per cento l’inglese e 35 per cento il francese. La terza lingua utilizzata è il tedesco. Cfr. C. QUELL, *Language Choice in Multilingual Institutions: A Case Study at the European Commission with Particular Reference to the Role of English, French, and German as Working Languages*, in *Multilingua*, 16, 1997, 63, in particolare 67.

secondariamente tedesco) e le comunità epistemiche locali, che continuano ad esprimersi nelle lingue nazionali: tale separazione rende difficile la elaborazione, a livello locale, di dottrine di rilievo generale.

Ulteriori ragioni che ostacolano il superamento del multilinguismo riguardano le modalità di produzione del diritto e di recezione locale.

La ricerca di una maggior coerenza del diritto privato europeo impone che il legislatore europeo si pronunci in un modo coerente con i sistemi nazionali del diritto privato e che, in una certa misura, si identifichi una comune terminologia giuridica europea¹⁶. In generale, la difficoltà di organizzare una terminologia uniforme in materia giuridica, diversamente da quanto accade per la fisica, l'economia o altre scienze, si spiega con la mancanza di corrispondenza fra i termini impiegati nelle diverse culture locali e il riferimento ad oggetti "esterni": il diritto forma la realtà tramite strumenti di comunicazione culturale: un "contratto" non è un oggetto del mondo fisico, ma la creazione di una specifica cultura giuridica, che può differire da ogni altra¹⁷. In particolare, nonostante le declamazioni e le norme di funzionamento sul multilinguismo, una lingua comune per il diritto richiede un condiviso fondamento di principi, concetti e regole che sostengano in modo coerente lo strumento linguistico.

La *traduzione* delle norme nelle diverse lingue nazionali è la soluzione adottata dal legislatore comunitario: nel rispetto del principio di equivalenza delle lingue ufficiali, la legislazione secondaria viene prodotta e considerata come se avesse identico significato normativo in tutte le lingue ufficiali. L'esito di tale processo, tuttavia, non è quello atteso, in quanto le tassonomie differiscono: non vi sono, come si è già accennato, garanzie di consolidamento dell'interpretazione, né possibilità di prevedere come le norme verranno intese ed interpretate a livello locale.

Sino a quando la Comunità ha limitato la sua azione a settori specifici di intervento, la coerenza dei sistemi nazionali è stata salvaguardata, principalmente con il meccanismo della legislazione speciale e separata rispetto al diritto comune o codicistico. Con l'espansione dell'area di intervento, come è noto, gli interpreti hanno dovuto confrontarsi

¹⁶ Cfr. B.. POZZO, *Harmonisation of European Contract Law and the Need of Creating a Common Terminology*, in *European Review of Private Law*, 6, 2003, 754; M.J. CAMPANA, *Vers un langage juridique commun en Europe?*, in *European Review of Private Law*, 1, 2000, 33.

¹⁷ Vd.: G. AJANI, *Legal Taxonomy and European Private Law*, in: G. AJANI, R. SCHULZE, *Gemeinsame Prinzipien des europäischen Privatrechts*, Baden Baden, 2003, 350.

con la necessità di rileggere la normativa nazionale, anche di diritto comune, alla luce delle politiche comunitarie, così come espresse nella legislazione e nell'interpretazione della Corte di Giustizia.

Tale maggior difficoltà posta agli interpreti nazionali ha generato, nel dibattito sorto intorno all'impatto del diritto comunitario sui diritti nazionali, un evidente rilievo per espressioni come "cultura giuridica", o "tradizione giuridica"¹⁸.

3. Multilinguismo e tassonomie nazionali

Quanto sino ad ora descritto rende in modo sufficientemente convincente conto della situazione seguente: la comunicazione in numerose lingue di un progetto normativo unitario è una opzione non rinunciabile, che peraltro è corretta, nonostante le declamazioni a livello centrale e locale, da una prassi applicativa che tende a "convivere con il multilinguismo".

La questione non è solamente quella relativa al rapporto fra "nomi degli istituti" o termini che si manifestano in lingue diverse, ma anche, diremmo principalmente, quella della relazione fra singolo termine e singolo concetto, nonché fra singolo concetto e la sua localizzazione in un più ampio sistema di concetti giuridici.

Sono indirizzati al fine di convivere con il multilinguismo, ma senza giungere ad un convincente modulo ricostruttivo, gli studi volti a migliorare *le culture giuridiche nazionali* facendo emergere dalla base i tratti di uniformità: è questo l'approccio del progetto "Common core"¹⁹, così come dei diversi progetti storico-sistematici²⁰. Si tratta, tuttavia, di progetti di lungo periodo, che mirano a edificare una nuova cultura giuridica europea, ma non hanno la capacità di determinare (almeno a breve termine) un impatto sulle pratiche nazionali.

¹⁸ Lo studio sulle tradizioni giuridiche è tema di grande rilievo che trascende dalla situazione europea, anche se all'interno di tale contesto acquisisce un'accezione particolare. La letteratura in tema europeo è molto ampia. Cfr., tra gli altri, J. SMITS, *The Making of European Private Law: toward a ius commune europaeum as a mixed legal system*, Antwerp-Oxford-New York 2002; R. ZIMMERMANN, *Savigny's Legacy: Legal History, Comparative Law, and the Emergence of a European Legal Science*, in 112 *Law Quarterly Review*, 1996, 576.

¹⁹ M. BUSSANI, U. MATTEI (cur.) *Making European Law. Essays on the 'Common Core' Project*, Trento, 2000; vd. anche: N. KASIRER *The Common Core of European Private Law in Boxes and Bundles*, in *European Review of Private Law*, 3, 2002, 417.

²⁰ Cfr.: R. ZIMMERMANN, *Roman Law, Contemporary Law, European Law. The Civilian Tradition Today*, Oxford, 2001.

Altre azioni mirano a migliorare la modalità di espressione *del diritto comunitario* : in ciò rientrano, senza dubbio, l'approccio asistemático della Corte Europea di Giustizia, così come le diverse opzioni proposte alla discussione dalla Commissione nella Comunicazione "A more coherent European contract law - An action plan"²¹, così come l'opera di *restatement* dell'*acquis* avviata di recente²². In questi casi siamo in presenza di interventi capaci di determinare effetti nel breve periodo, ma in modo episodico, o in settori decisamente limitati per quanto riguarda l'estensione.

Dinanzi a questo panorama, appaiono con chiarezza le *nuove* difficoltà che il diritto privato europeo incontra. Se in passato il diritto privato comunitario è stato oggetto di una armonizzazione settoriale, ispirata da singole politiche dell'Unione (meccanismi, questi, che hanno in breve indotto i problemi della *incoerenza* dell'apparato normativo e della nascita di una terminologia giuridica europea *autonoma* rispetto alle terminologie nazionali), oggi l'intervento comunitario si inserisce nel corpo dei diritti privati nazionali

Se disposizioni comunitarie in tema di regolazione economica o *standards* e prescrizioni tecniche, come ad esempio quelle relative alla produzione agricola, non hanno creato particolari questioni interpretative negli ordinamenti nazionali, diverso è il discorso per le norme di diritto privato introdotte per via legislativa comunitaria. Tali norme devono essere giustificate sulla base delle tassonomie e dottrine che, per il principio di coerenza o unitarietà del sistema giuridico dal punto di vista interno, non possono ammettere una rottura eccessiva rispetto al sistema normativo anteriore all'intervento comunitario.

Riportando, in conclusione, il centro del discorso sulla questione che qui ci interessa, quella del rapporto fra il multilinguismo e la ricerca di coerenza del diritto privato europeo, pare evidente che l'edificazione di un "*common framework of reference*" presuppone la ricomposizione delle comprensioni nazionali del diritto comunitario. L'attenzione posta dalla Corte di Lussemburgo nell'attribuire un significato comunitario

²¹ COM (2003) 68 final, OJ C 63, 15/03/2003, 1.

²² Vd. H. SCHULTE-NÖLKE, *The Commission's Action Plan on European Contract Law and the Research of the Acquis Group*, in *ERA Forum*, 2003, 2, 142. L'*Acquis Group*, fondato nel 2002, è composto attualmente da circa 40 studiosi attivi nella maggior parte dei 25 stati membri dell'Unione Europea. Scopo del lavoro di ricerca dell'*Acquis Group*, è la produzione di una sistematizzazione del diritto comunitario vigente con riferimento al diritto privato.

esclusivo²³ ai testi normativi è probabilmente una immediata derivazione dell'approccio teleologico. Questo percorso, tuttavia, pare carente di sviluppi produttivi al fine della ricerca di un “*common framework*”.

L'analisi sistematica dell'*acquis*, quando è svolta dalla Corte, può sì rafforzare la coerenza del diritto privato europeo, così come l'individuazione, all'interno del diritto giurisprudenziale, di principi generali (di proporzionalità, di supremazia, per citare due esempi noti) risulta utile al fine di coordinare *l'acquis* con le nuove soluzioni che emergono in giurisprudenza. Questo lavoro di comprensione del significato delle norme resta peraltro differente dall'opera di identificazione delle categorie e dei concetti in uso nei sistemi giuridici nazionali.

Vi è infatti una differenza fra il significato *contestuale* di un termine (o di una espressione) e il significato *concettuale* dello stesso termine: mentre il primo significato deve essere derivato osservando le condizioni di contesto, il secondo riguarda il tipo di informazione che si può ricevere prescindendo da contesti linguistici. Ad esempio, le Direttive contengono norme (“rimedio per mancanza di conformità”²⁴) e definizioni (“produttore”²⁵) che devono essere comprese contestualmente (in associazione con altri termini presenti nei medesimi testi), ed in certi casi di interpretazione sistematica da parte della Corte di Giustizia, in correlazione con altri testi (quali sono le altre Direttive in materia di tutela del consumatore). Diversamente, i concetti giuridici operano in modo assiologico, come paradigma di valutazione della conformità del significato accertato nella normativa europea con l'ordine giuridico nazionale. Tali paradigmi vengono utilizzati come riferimenti in relazione ad ogni singolo sistema di diritto privato nazionale.

Riprendendo l'esempio ora indicato della mancanza di conformità, nell'ordinamento francese il termine “conformité” è collegato alle categorie di “*conformité du produit vendu*” e di “*vice caché*”. Assumendo che il significato sia la rappresentazione connessa ad un segno linguistico persistente in una data comunità, l'analisi dell'impatto del diritto comunitario sui sistemi nazionali di diritto privato rende evidente che è possibile che al significato già utilizzato si affianchi un secondo significato.

²³ Vd. WEATHERILL, *Why Object to the Harmonization of Private Law by the EC ?*, in *European Review of Private Law*, 5, 2004, 633, in particolare 637.

²⁴ Dir. CE 99/44, Art. 3.

²⁵ Dir. CE 85/374 Art. 3.1.

La questione è ovviamente assai più complessa quando la rappresentazione non riguarda un singolo termine (ad es., la nozione di “consumatore”), ma una serie di riferimenti che portano su un complesso di concetti e regole. Se si vuol porre l’attenzione sul significato di riferimento è necessario superare la limitata prospettiva di semplice analisi dei testi normativi comunitari e delle applicazioni giurisprudenziali; parimenti la ricerca di una coerenza terminologica all’interno dell’*acquis*, se pur utile, non è operazione sufficiente, in quanto promuove solamente la comprensione del significato di ciò che le disposizioni comunitarie dispongono per gli stati nazionali. Tali disposizioni sono percepite, a livello nazionale, come parzialmente incoerenti, e la ricerca del loro significato contestuale non è pertanto di ausilio ai fini di una riduzione dell’incoerenza.

Il punto di vista nazionale richiede invece un’opera di de-costruzione e di ricostruzione su cardini comuni. A ciò si può giungere solamente con la cooperazione del legislatore comunitario: il linguaggio giuridico comunitario dovrebbe infatti tenere in maggior conto le concettualizzazioni dei lettori nazionali al fine di migliorare la comprensibilità e la “coerenza di sistema” di principi, norme giuridiche e terminologia giuridica europea.

Storicamente, il compito di dare “significato” alla lingua del diritto è stato svolto da svariati attori sociali; oggi il compito di individuazione dei concetti comuni è primariamente in capo alla dottrina; questa deve peraltro essere assistita da una precisa metodologia, non concentrata in modo esclusivo sulle norme e libera dai canoni del metodo teleologico e funzionalistico praticato dalla Corte di Lussemburgo.

Al fine di contribuire al consolidamento di una cultura giuridica comune, tale metodo deve favorire una lettura decontestualizzata dei testi normativi, alla ricerca delle nozioni costituenti che consentono un ragionamento giuridico coerente fra livello comunitario e livelli nazionali. Muovendo dal primo livello, l’analisi dovrà condurre alla comparazione con il sistema delle nozioni, proprie ai sistemi giuridici nazionali, tramite una estesa descrizione dei diversi usi dei termini giuridici che rappresentano i concetti.

Tale approccio si basa sul riconoscimento che *la lingua sia un elemento fortemente creativo* del diritto e che, nell’unicità dell’ambiente dell’Unione Europea, esista una molteplicità di comunità interpretative che comunicano in modo non gerarchico. Inoltre il diritto comunitario impone connessioni obbligate fra il livello dell’Unione e quelli

nazionali e ciò innesca una circolazione di regole entro la quale la lingua crea soluzioni anche indipendentemente dalle declamazioni locali.

Individuare tali soluzioni, tramite una rassegna delle definizioni dei termini operate dai formanti legali e interpretativi, può facilitare la ricomposizione dell'incoerenza e della tensione distruttiva di un diritto privato europeo orientato all'armonizzazione, ma ostaggio di inclinazioni pluralistiche segnate dal multilinguismo.